

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122<sup>10</sup>) e **riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza** (art. 61, comma 5, D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 133 del 6 agosto 2008<sup>11</sup>).

Anche per il 2019 la disposizione normativa prevede la riduzione dell'80%, rispetto alla spesa del 2009 delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza (art. 6, comma 8 D.L. 78/2010).

La limitazione non si applica alle spese per convegni organizzati dagli enti di ricerca e dalle università, nell'ambito dell'attività istituzionale. Per consentire una corretta applicazione della disposizione in esame permane l'articolazione dei capitoli del bilancio dell'Istituto impostata nel 2009: nel capitolo 2.20.10 "Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre e fiere" affluiscono le spese connesse a convegni, mostre e fiere soggette a vincoli normativi, mentre le spese per l'organizzazione di congressi e convegni rientranti nell'attività istituzionale, tra le quali quelle per la conferenza nazionale di statistica, sono state inserite nel capitolo 2.20.11 "Conferenza nazionale di statistica e organizzazione di convegni da parte dell'Istituto".

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi 2019 e le spese effettive sostenute:

Tabella 32 – Determinazione della riduzione delle spese di rappresentanza, pubblicità istituzionale, promozionali e partecipazioni a convegni e mostre. Valori in euro.

Voce di spesa	Spesa 2009	Stanziamento 2019	Spesa 2019
Spese di rappresentanza (4.1.30.23)	866	5.095	2.965
Pubblicità istituzionale (12.1.30.31)	71.160	0	0
Iniziative promozionali per la cultura statistica	0	0	0
Spese per la partecipazione ad esposizioni, mostre fiere (12.2.20.10)	38.952	6.000	0
<b>Totale spese</b>	<b>110.978</b>	<b>11.095</b>	<b>2.965</b>
<b>RIDUZIONE COMPLESSIVA (80% DELLA SPESA 2009)</b>	<b>88.782</b>		

<sup>10</sup> A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

<sup>11</sup> A decorrere dall'anno 2009 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2007 per le medesime finalità. La disposizione del presente comma non si applica alle spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca.

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

Anche in questo caso le minori spese pari ad **€ 88.782,40** sono state riversate al capo X, capitolo 3334 di entrata del bilancio dello Stato, con mandato n. 3383 del 5 novembre 2019.

Permane, inoltre, l'obbligo del versamento all'erario delle economie derivanti dalla riduzione del 50% delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa del 2007 (art. 61, comma 5 legge 133/2008). La relativa riduzione pari ad **€ 119.450** (a fronte di una spesa 2007 pari ad **€ 238.900**) è stata versata con mandato n. 882 del 25 marzo 2019 al capo X, capitolo di entrata 3492 del bilancio dello Stato.

- **Riduzione del 50% delle spese per missioni** (art. 6, comma 12, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122<sup>12</sup>)

La normativa citata prevede la riduzione del 50% della spesa relativa a missioni in Italia e all'estero, rispetto alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono escluse tutte le spese relative a missioni legate ad accordi internazionali e comunitari. Tale limite può essere superato solo in casi eccezionali, a seguito di approvazione dell'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo e di revisione dell'ente. Il risparmio pari ad **€ 571.000** è stato versato al capo X del capitolo di entrata del bilancio dello Stato n. 3334, con mandato n. 3384 del 5 novembre 2019.

Gli stanziamenti definitivi per il 2019 risultano pari ad **€ 583.800** superiori rispetto agli stanziamenti finali del 2011, determinati tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010). Tale incremento deriva dall'applicazione di quanto stabilito dal decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 recante "Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale", convertito con modificazioni dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che al comma 4 dell'art. 50 dispone che gli enti e gli organismi, dotati di autonomia finanziaria, compresi tra le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, della legge 30 dicembre 2009, n. 196, "possono effettuare variazioni compensative fra le spese soggette

<sup>12</sup> A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

## CONTO CONSUNTIVO 2019

ai limiti di cui all'articolo 6, commi 8, 12, 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 133, e all'articolo 1, comma 141, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, assicurando il conseguimento degli obiettivi complessivi di contenimento della spesa previsti dalle citate disposizioni e il versamento dei relativi risparmi al bilancio dello Stato”.

Tabella 33 – Determinazione della riduzione delle spese di missione. Valori in euro.

Spese di missione	Spesa 2009	Stanziamiento 2011	Incremento ex Isae	Stanziamiento iniziale 2019	Stanziamiento definitivo	Spesa 2019
Indennità e rimborso al personale per missioni in Italia e all'estero a carico del bilancio dell'Istat (capitolo 1.20.70, articoli 10 e 12)	1.142.000	571.000	12.800	583.800	583.800	583.800
<b>RIDUZIONE COMPLESSIVA (50% DELLA SPESA 2009)</b>		<b>571.000</b>				

- **Riduzione del 50% delle spese per formazione** (art. 6, comma 13, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122<sup>13</sup>)

La normativa dispone, anche per il 2019, la limitazione per le spese di formazione del personale. Tali spese non possono essere superiori al 50% della spesa 2009 e gli enti dovranno svolgere l'attività di formazione, non specialistica, rivolgendosi prioritariamente alla Scuola nazionale dell'amministrazione (SNA).

A seguito della richiesta da parte dell'ufficio competente, è stato istituito nel 2014, il capitolo 1.20.12 “Formazione obbligatoria” per le spese di formazione derivanti da obblighi di legge. Tale esigenza deriva dai numerosi obblighi in materia di formazione in tema di sicurezza sui luoghi di lavoro a cui si aggiungono altri obblighi normativi in altre materie. Le spese relative a tale tipologia di formazione, sulla base di numerose interpretazioni dell'art. 6, comma 13 del DL 78/2010, della sentenza della Corte dei Conti, Sezione Regionale di controllo per la Lombardia n. 116/2011/PAR e della circolare n. 33/2011, non rientrano tra le spese soggette ai limiti di legge.

<sup>13</sup> A decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività esclusivamente di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione, nonché dalle Università.

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

Per tale motivo si è ricalcolato il totale delle spese di formazione sostenute nel 2009, estrapolando quelle relative alla formazione c.d. obbligatoria che ammontano ad € 29.303,31 e rideterminando in tal modo, il limite massimo dello stanziamento e il relativo versamento allo Stato.

Di conseguenza la spesa dell'Istituto per tali spese nel 2009 è stata pari ad € 277.160,64 e il nuovo importo della riduzione del 50% rispetto alla spesa 2009, pari ad € 138.580,32, è stata versata all'erario (articolo 6, comma 21, D.L. 78/2010 già indicato in precedenza), con mandato n. 3385 del 5 novembre 2019.

La seguente tabella indica le voci di bilancio soggette a vincolo, la spesa per il 2009, gli stanziamenti definitivi del 2019, modulati secondo quanto previsto dalla normativa e le spese effettive sostenute nel 2019 anche tenendo conto delle funzioni acquisite dall'Istat a seguito della soppressione dell'ISAE (art. 7, comma 18 del decreto legge n. 78/2010, convertito nella legge n. 122/2010).

Tabella 34 – Determinazione della riduzione delle spese di formazione. Valori in euro.

Capitoli	Spesa 2009	Stanziamenti formazione Istat	Incremento ex Isae	Stanziamento iniziale 2019	Stanziamento definitivo 2019	Spesa 2019
Formazione ed aggiornamento del personale (1.20.11)	290.568	138.580	18.500	157.080	120.080	85.837
Formazione enti Sistan (1.30.21)	15.896	-	-	-	-	-
<b>Totale</b>	<b>306.464</b>	<b>138.580</b>	<b>18.500</b>	<b>157.080</b>	<b>120.080</b>	<b>85.837</b>

- **Limite spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali** (art. 8, comma 1, D.L. 78/2010 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122<sup>14</sup> e art. 2 commi 618 e seguenti legge 244 del 24/12/2007<sup>15</sup>)

<sup>14</sup> Il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'art. 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

<sup>15</sup> 618. Le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato non possono superare, per l'anno 2008, la misura dell'1,5 per cento e, a decorrere dal 2009, la misura del 3 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile utilizzato. (...)

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

Sulla base di queste disposizioni le spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili non possono superare il 2% del valore dell'immobile. Per gli immobili in locazione si possono effettuare solo interventi di manutenzione ordinaria nel limite dell'1% del loro valore.

L'importo stanziato per il 2019, seppur inferiore ai limiti normativi, è superiore a quanto impegnato nel 2007. Conseguentemente, non occorre effettuare alcun versamento all'erario per l'esercizio 2019 (il comma 623 dell'articolo di legge in esame, infatti, prevede che "l'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno").

Per il bilancio 2019 le manutenzioni e riparazioni sono state calcolate nel seguente modo, tenendo conto anche del diverso valore complessivo degli immobili determinato sulla base della variazione di alcune sedi in locazione:

Tabella 35 – Importo massimo di spesa per le manutenzioni ordinaria e straordinaria. Valori in euro.

Tipologia di sedi	Valore immobili	Limite applicabile	Importo massimo di spese 2019
Sedi regionali in locazione	24.664.748	1,00%	246.647
Sedi romane in locazione	83.603.483	1,00%	836.035
<b>Totale valore immobili in locazione (solo manutenzione ordinaria)</b>	<b>108.268.231</b>	<b>1,00%</b>	<b>1.082.682</b>
Sedi romane in proprietà (manutenzione ordinaria e straordinaria)	216.097.712	2,00%	4.321.954
<b>TOTALE</b>	<b>324.365.943</b>		<b>5.404.636</b>

619. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui al comma 618 devono essere effettuate esclusivamente con imputazione a specifico capitolo, anche di nuova istituzione, appositamente denominato, rispettivamente di parte corrente e di conto capitale, iscritto nella pertinente unità previsionale di base della amministrazione in cui confluiscono tutti gli stanziamenti destinati alle predette finalità. Il Ministro competente è autorizzato, a tal fine, ad effettuare le occorrenti variazioni di bilancio.

623. A decorrere dall'anno 2008 gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, nonché degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, si adeguano ai principi di cui ai commi da 615 a 626, riducendo le proprie spese di manutenzione ordinaria straordinaria in modo tale da rispettare i limiti previsti ai commi da 615 a 626. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse rideterminato a partire dal 2008 secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626, è versata annualmente all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 giugno. Gli organi interni di revisione e di controllo vigilano sull'applicazione del presente comma.

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

Tabella 36 – Importo di spesa per le manutenzioni ordinaria e straordinaria. Spesa 2007, 2019 Valori in euro.

Tipologia di spesa	Importo speso nel 2007	Importo massimo delle spese	Importo stanziato nel 2019	Importo speso nel 2019
Manutenzione, riparazione e adattamento locali e terreni in locazione e relativi impianti e macchinari (1.30.10.23, 1.30.10.24, 1.30.10.25)	997.477	1.082.682	782.201	473.678
Manutenzione, riparazione e adattamento locali in proprietà e demaniali e relativi impianti e macchinari (1.30.10.21, 1.30.10.22)		4.321.954	572.600	422.753
Manutenzione straordinaria immobili di proprietà e beni demaniali e relativi impianti e macchinari (6.30.60.12, 6.30.60.13, 6.30.60.21, 6.30.60.22)	3.035.067		2.085.000	1.936.886
<b>Totale complessivo delle spese</b>	<b>4.032.544</b>	<b>5.404.636</b>	<b>3.439.801</b>	<b>2.833.317</b>

Nella gestione delle spese di manutenzione nel corso del 2019 si è tenuto conto di quanto stabilito nell'articolo 12 del decreto legge n. 98 del 6 luglio 2011<sup>16</sup> recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito nella legge n. 111 del 15 luglio 2011".

Inoltre, nella gestione degli immobili si è tenuto conto dell'art. 3 commi 4, 5 e 6 del decreto legge n. 95/2012, come convertito, con modificazioni, dalla legge 135/2012, come modificato e integrato dall'art. 24, comma 4, lett. a) e b), del D.L. 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e dall'articolo 1, comma 500, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 relativo alla riduzione del 15% a partire del 1 luglio 2014 dei canoni di locazione rispetto a quanto attualmente corrisposto, nonché a quelli già scaduti o rinnovati. Ricordiamo inoltre il comma 9 del DL 95/2012, che ha

<sup>16</sup> A decorrere dal 1° gennaio 2012 le operazioni di acquisto e vendita di immobili, effettuate sia in forma diretta sia indiretta, da parte delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con l'esclusione degli enti territoriali, degli enti previdenziali e degli enti del servizio sanitario nazionale, nonché del Ministero degli affari esteri con riferimento ai beni immobili ubicati all'estero, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli enti previdenziali pubblici e privati restano ferme le disposizioni di cui al comma 15 dell'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

introdotto il comma 222-bis della legge n. 191/2009, che dispone l'ottimizzazione degli spazi.

- **Limite massimo retributivo per emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con le pubbliche amministrazioni statali** (art. 23-ter, comma 1, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201<sup>17</sup>, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e art. 13, D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89<sup>18</sup>)

Il DPCM 23 marzo 2012, adottato ai sensi dell'art. 23-ter, comma 1 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 in materia di riduzioni di spesa e costi degli apparati pubblici, definisce il limite massimo retributivo del trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito dei rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali ponendo, inoltre, a carico dei destinatari della disciplina, individuati dall'art. 2 del medesimo DPCM, dettagliate prescrizioni. Il parametro massimo di riferimento è dato dal trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Per trattamento retributivo percepito annualmente, si intende quello comprendente le indennità e le voci accessorie, le eventuali remunerazioni per incarichi ulteriori o consulenze, collaborazioni o incarichi aggiuntivi conferiti da amministrazioni pubbliche diverse da quelle di appartenenza nonché importi derivanti da trattamenti pensionistici o assimilati.

L'art. 13 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66 convertito con modificazioni nella L. 23 giugno 2014, n. 89, ha stabilito che il limite massimo retributivo annuo, con decorrenza 1° maggio 2014, ammonta ad **€ 240.000**. Poiché lo stanziamento del 2014 risultava pari ad

<sup>17</sup> 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definito il trattamento economico annuo onnicomprensivo di chiunque riceva a carico delle finanze pubbliche emolumenti o retribuzioni nell'ambito di rapporti di lavoro dipendente o autonomo con pubbliche amministrazioni statali, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi incluso il personale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 3 del medesimo decreto legislativo, e successive modificazioni, stabilendo come parametro massimo di riferimento il trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Ai fini dell'applicazione della disciplina di cui al presente comma devono essere computate in modo cumulativo le somme comunque erogate all'interessato a carico del medesimo o di più organismi, anche nel caso di pluralità di incarichi conferiti da uno stesso organismo nel corso dell'anno.

<sup>18</sup> 1. A decorrere dal 1° maggio 2014 il limite massimo retributivo riferito al primo presidente della Corte di cassazione previsto dagli articoli 23-bis e 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni e integrazioni, è fissato in euro 240.000 annui al lordo dei contributi previdenziali ed assistenziali e degli oneri fiscali a carico del dipendente. A decorrere dalla predetta data i riferimenti al limite retributivo di cui ai predetti articoli 23-bis e 23-ter contenuti in disposizioni legislative e regolamentari vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, si intendono sostituiti dal predetto importo.

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

€ 270.000, il risparmio da versare annualmente è pari ad € 30.000 ed è stato versato al capo X, capitolo 3512 del bilancio dello Stato, con mandato n. 3388 del 5 novembre 2019.

- **Riduzione delle spese per l'utilizzo di carta** (articolo 27, commi 1 e 2, D.L. 112/2008 convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133<sup>19</sup>)

La normativa prevede la riduzione del 50%, rispetto alla spesa dell'esercizio 2007, della spesa per la stampa di relazioni e pubblicazioni distribuite gratuitamente od inviate ad altre amministrazioni.

A seguito dell'introduzione del nuovo piano dei conti negli articoli si è provveduto a distinguere le spese di stampa e rilegatura (art. 2.10.30.11), dalle spese per servizi diversi non ricompresi nell'articolo precedente (art. 2.10.30.12). L'importo impegnato nel 2019 sull'articolo 2.10.30.11 "Stampa e rilegatura" è pari ad € 104.410, a fronte di uno stanziamento pari ad € 134.410, in quanto l'Istituto sta continuando ad adottare tutte le iniziative utili per la riduzione delle stampe interne di pubblicazioni e documenti distribuiti gratuitamente e per contenere, in generale, il consumo di carta.

- **Trattamento accessorio del personale** (articolo 9, comma 2 bis del D.L. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122<sup>20</sup> e art. 67, commi 5 e 6, del D.L. 112/2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.133<sup>21</sup>)

<sup>19</sup>1. Al fine di ridurre l'utilizzo della carta, dal 1° gennaio 2009, le amministrazioni pubbliche riducono del 50 per cento rispetto a quella dell'anno 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. 2. Al fine di ridurre i costi di produzione e distribuzione, a decorrere dal 1° gennaio 2009, la diffusione della Gazzetta Ufficiale a tutti i soggetti in possesso di un abbonamento a carico di amministrazioni o enti pubblici o locali è sostituita dall'abbonamento telematico. Il costo degli abbonamenti è conseguentemente rideterminato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

<sup>20</sup> 2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo.

<sup>21</sup> 5. Per le medesime finalità di cui al comma 1, va ridotta la consistenza dei Fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle Amministrazioni di cui al comma 189 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Conseguentemente il comma 189, dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è così sostituito: «189. A decorrere dall'anno 2009, l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni dello Stato, delle agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, degli enti pubblici non economici, inclusi gli enti di ricerca e quelli pubblici indicati all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e delle università, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

La prima disposizione prevede che, fino al 31 dicembre 2014, le risorse destinate al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, non possano essere superiori al corrispondente importo del 2010 e sono comunque ridotte in misura proporzionale alla riduzione del personale. Inoltre a partire dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni predette.

La seconda prevede il contenimento del fondo per la contrattazione integrativa del 10% rispetto all'importo del 2004. L'ammontare della riduzione annua derivante dalla disposizione in esame per il personale IV-VIII livello, pari ad € 736.173,41 è stata versata all'erario sul capitolo 3348, capo X con mandato n. 3380 del 5 novembre 2019. L'ammontare della riduzione suddetta per il personale I-III livello, pari ad € 6.901,07 è stata versata all'erario sul capitolo 3348, capo X con mandato n.3381 del 5 novembre 2019.

Riassumendo gli elementi che hanno portato a quantificare la restituzione al bilancio dello Stato delle somme risparmiate, si perviene ad una quantificazione pari a € 2.023.616,70 come specificato nella prospetto tabella:

Tabella 37 – Versamenti al bilancio dello Stato per risparmi conseguenti ad adempimenti normativi.

Riferimento normativo	Importo	Mandato pagamento
<b>Disposizioni D.L.112/2008 convertito con Legge 133/2008 - versamenti in base all'art. 61, comma 17 e all'art. 67, comma 6</b>		
Articolo 61, comma 1 - riduzione del 30% della spesa per organi collegiali rispetto alla spesa del 2007	26.700,00	n. 882 del 25/03/2019
Articolo 61, comma 5 - riduzione del 50% delle spese relative alle relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa 2007	119.450,00	n. 882 del 25/03/2019
Articolo 67, comma 5 - fondo contrattazione integrativa personale I-III)	6.901,07	n. 3381 del 5/11/2019
Articolo 67, comma 5 - fondo contrattazione integrativa personale IV-VIII)	736.173,41	n. 3380 del 5/11/2019

come certificato dagli organi di controllo di cui all'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove previsto, all'articolo 39, comma 3-ter della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ridotto del 10 per cento.

6. Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al presente articolo sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria entro il mese di ottobre all'entrata del bilancio dello Stato con imputazione al capo X, capitolo 2368.

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

<b>Disposizioni D.L.78/2010 convertito con legge 122/2010 - versamenti in base all'art. 6, comma 21</b>		
Articolo 6, comma 1 - riduzione delle spese per organi collegiali e altri organismi	187.800,00	n. 3387 del 5/11/2019
Articolo 6, comma 3 - riduzione del 10% della spesa per indennità, gettoni e retribuzioni corrisposti a organi collegiali rispetto alla spesa del 2010_annualità 2018 e 2019	44.780,98	n.1591 del 24/5/2019
	44.780,98	n. 3382 del 5/11/2019
Articolo 6, comma 8 - riduzione dell'80% della spesa di pubblicità e rappresentanza rispetto alla spesa 2009	88.782,40	n. 3383 del 5/11/2019
Articolo 6, comma 12 - riduzione del 50% della spesa per missioni rispetto alla spesa 2009	571.000,00	n. 3384 del 5/11/2019
Articolo 6, comma 13 - riduzione del 50% delle spese per formazione rispetto alla spesa 2009	138.580,32	n. 3385 del 5/11/2019
Articolo 6, comma 14 - riduzione del 20% delle spese per autovetture rispetto alla spesa 2009	28.667,54	n. 3386 del 5/11/2019
<b>Disposizioni D.L. n. 201/2011, convertito in Legge n. 214/2011</b>		
Articolo 23 ter - riduzione del compenso per il Presidente dell'Istituto	30.000,00	n. 3388 del 5/11/2019
<b>TOTALE</b>	<b>2.023.616,70</b>	

Tra le disposizioni normative che prevedono riduzioni di spesa che non comportano il relativo versamento al bilancio dello Stato, si evidenzia la seguente:

- **Assenza per malattia** (art. 71 D.L. 112/2008, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133<sup>22</sup>)

La disposizione prevede delle trattenute al pubblico dipendente nei primi dieci giorni di malattia, ad esclusione di specifiche ipotesi.

I relativi risparmi non devono essere riversati allo Stato, ma costituiscono economia di bilancio per i singoli enti, con l'unica limitazione che non possono essere impiegati per alimentare i fondi per la contrattazione integrativa. Per il 2019 il risparmio è stato pari ad **€ 110.546,00**.

<sup>22</sup> 1. Per i periodi di assenza per malattia, di qualunque durata, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento accessorio. Resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente comma costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni dello Stato e concorrono per gli enti diversi dalle amministrazioni statali al miglioramento dei saldi di bilancio. Tali somme non possono essere utilizzate per incrementare i fondi per la contrattazione integrativa.

**CONTO CONSUNTIVO 2019****- PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E DI RIQUALIFICAZIONE DELLA SPESA (ART. 16 D.L. 98/2011) 2019-2021**

Nella seduta del 28/03/2019, il Consiglio d'Istituto ha approvato il piano triennale di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa anni 2019-2021, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 16, commi 4 e 5 del Decreto legge n. 98/2011, individuando le misure di contenimento e gli obiettivi di risparmio conseguibili dall'Istituto nel periodo di riferimento. I risparmi previsti per l'anno 2019, pari a complessivi € 58.287,78 se successivamente accertati dal Collegio su specifica relazione predisposta dall'Istituto, saranno destinati secondo le finalità previste dal citato art. 16.

\*\*\*

In allegato alla presente relazione, infine, è elencata una serie di disposizioni normative, alle quali l'Istituto adegua i processi di programmazione e gestione, che pur prevedendo contenimenti di spesa, incidono solo indirettamente sui valori di bilancio e non comportano il relativo versamento al bilancio dello Stato.

**CONTO CONSUNTIVO 2019****3. Gestione di competenza**

La gestione di competenza dell'anno 2019, come già evidenziato, presenta un disavanzo sia della gestione di competenza ordinaria pari a € 1.810.928 e un pareggio della gestione di competenza censuaria, determinando un disavanzo complessivo di gestione della competenza pari a € 1.810.928 risultante dalla differenza tra accertamenti per € 290.030.441 e gli impegni di spesa per € 291.841.369, comprensivi di € 51.500.415 di partite di giro. Il risultato di tale gestione è conseguenza dell'applicazione dell'avanzo nel corso dell'esercizio a copertura di investimenti in conto capitale per € 4.189.337 e a copertura dei maggiori oneri per le buonuscite del personale dipendente per € 6.800.000.

Tabella 38 – Gestione di competenza. Equilibrio di parte corrente e di parte capitale. Anno 2019. Valori in euro

EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE	
ENTRATE CORRENTI	238.530.025,00
ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO SPESE IN CONTO CAPITALE	- 4.857.724,88
UTILIZZO AVANZO PER SPESE CORRENTI	6.985.800,00
TOTALE ENTRATE ENTRATE CORRENTI	240.658.100,12
SPESE CORRENTI	231.293.891,90
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE</b>	<b>9.364.208,22</b>
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE	
ENTRATE IN CONTO CAPITALE	-
UTILIZZO AVANZO PER SPESE IN CONTO CAPITALE	4.189.337,00
ENTRATE CORRENTI CHE FINANZIANO LE SPESE IN CONTO CAPITALE	4.857.724,88
TOTALE ENTRATE IN CONTO CAPITALE	9.047.061,88
SPESE IN CONTO CAPITALE	9.047.061,88
<b>EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE</b>	<b>-</b>
<b>RISULTATO SENZA APPLICAZIONE AVANZO</b>	<b>9.364.208,22</b>

Di seguito si illustra nel dettaglio l'andamento della gestione di competenza; si precisa che le variazioni e le percentuali di composizioni delle voci saranno calcolate, ove non espressamente indicato diversamente, sul totale di bilancio al netto dei censimenti e delle partite di giro.

**3.1 Variazioni in corso di gestione alle previsioni iniziali di bilancio**

Nel corso dell'esercizio è stato predisposto un elenco di variazione alle previsioni del bilancio 2019, approvato con DPCM del 19 febbraio 2019.

Il primo elenco di variazione e assestamento di cassa, approvato dal Consiglio nella seduta del 24 luglio 2019 è stato proposto a seguito di esigenze di natura amministrativa e da obblighi derivanti da disposizioni normative.

La legge 30 dicembre 2018, n. 145 ha introdotto delle novità, successivamente chiarite dalla circolare RGS n. 14 del 29 aprile 2019, sulla base delle quali l'Istituto, in

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

riferimento alle spese per il personale, ha dovuto incrementare lo stanziamento del capitolo “Fondo rinnovi contrattuali”, per un importo di € **1.580.700**. La copertura finanziaria è stata garantita dalle risorse stanziato sul capitolo “Fondo di riserva”.

La Direzione centrale per le risorse umane con nota del 2 luglio 2019 ha comunicato al Servizio programmazione, bilancio e contabilità, la necessità di incrementare la disponibilità per le maggiori spese per indennità di fine servizio al personale cessato per un importo pari ad € **6.800.000**, a causa dell’incremento delle richieste di cessazione dal servizio per effetto dell’entrata in vigore, nel corso del 2019, della riforma legislativa in materia pensionistica (cosiddetta “quota 100”). La relativa copertura finanziaria è stata garantita dal prelievo dalla quota disponibile dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, che di conseguenza risulta pari a € **106.229.586**.

La Direzione centrale per le risorse umane, con mail del 17 luglio 2019, ha comunicato al Servizio programmazione, bilancio e contabilità, l’esigenza di incrementare i capitoli di spesa che accolgono le competenze fisse, trattamento accessorio e relativi oneri previdenziali e tributari, relativamente agli oneri derivanti dall’applicazione del nuovo CCNL 2016-2018 per l’area dirigenziale Istruzione e Ricerca sottoscritto in data 8 luglio 2019, per un importo pari ad € **185.800**.

Al fine della copertura finanziaria di tale variazione si è proceduto al prelievo dalla quota vincolata dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, determinato nel conto consuntivo per l’anno 2018, deliberato dal Consiglio dell’Istituto nella seduta del 29 aprile 2019, destinato al finanziamento degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, per un importo pari ad € **621.415**, in quanto risorse effettivamente realizzate. Si è proceduto, al fine del pagamento degli oneri di cui sopra, ad incrementare la disponibilità degli articoli di bilancio relativi al capitolo 1.20.15 “Competenze arretrate derivanti dai rinnovi contrattuali”, suddivisi nei diversi programmi di spesa, sia in termini di competenza che di cassa.

Di conseguenza il valore della quota indisponibile dell’avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2018, per i rinnovi contrattuali, a seguito della variazione di competenza proposta, è pari ad € **435.615**.

Di seguito si riportano le altre variazioni del suddetto elenco:

- Variazioni compensative di competenza degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa assegnati al programma di spesa “Produzione” (P11), richieste con nota n. 1368457/19 del 7 giugno 2019 dal Dipartimento per la produzione statistica;

**CONTO CONSUNTIVO 2019**

- Variazioni compensative di competenza degli stanziamenti di alcuni capitoli di spesa assegnati al programma di spesa “Servizi affari generali” (P10) e al programma di spesa “Indirizzo politico” (P14), richieste con nota n. 1624238/19 del 2 luglio 2019 dalla Direzione centrale per le risorse umane;
- rimodulazione delle somme destinate ad accogliere le entrate e le uscite relative agli stessi progetti, a seguito dell’analisi dell’effettiva stipulazione dei contratti e convenzioni relativi a progetti a finanziamento esterno e dal riscontro dei connessi budget trasmessi al Servizio Programmazione, Bilancio e Contabilità. Tali variazioni sono di tipo compensativo e non hanno alterato i totali di bilancio;
- le variazioni derivanti dall’assestamento di cassa.

Il primo elenco di variazione al bilancio 2019 è stato approvato con DPCM del 17 ottobre 2019.

A seguito quindi delle variazioni suddette, le previsioni complessive sono passate per le entrate da € 290.205.100 ad € 296.705.100 e per le uscite da € 295.244.153 ad € 308.729.953.

**3.2 Accertamenti**

Le entrate accertate nel corso del 2019, al netto delle partite di giro, risultano pari a € 238.530.025 mentre le relative previsioni assestate ammontano a € 241.057.100.

Le entrate per trasferimenti ordinari dello Stato sono pari a € 184.000.000, mentre ammontano a € 46.881.600 le entrate per le finalità censuarie derivanti dalle nuove autorizzazioni di cui all’art. 1, comma 237, L.205/2017. Complessivamente costituiscono il 96,8% del totale delle entrate. Le entrate proprie (contratti e convenzioni di ricerca, vendita di pubblicazioni, fornitura dati, proventi patrimoniali), pari ad € 3.865.820, rappresentano l’1,6% del totale, mentre le altre entrate correnti (€ 3.782.605), tra le quali figurano le entrate derivanti dal recupero di sanzioni amministrativa, corrispondono alla restante quota dell’1,6%.

Nel complesso gli accertamenti effettuati coprono il 99,0% delle previsioni. La tabella che segue ne indica il contenuto, ripartendo le entrate per categoria, evidenziando altresì la capacità di realizzazione della previsione e le somme non accertate. Rispetto allo scorso esercizio il complesso degli accertamenti ha registrato un incremento del 19,8% (da € 199.099.322 ad € 238.530.025 al netto delle partite di giro).

## CONTO CONSUNTIVO 2019

Tabella 39 – Previsione di entrate e accertamenti per categoria. Indice di realizzazione anno 2018-2019. Valori in euro

Codici	Denominazioni	Previsioni Iniziali	Variazioni	Stanzamenti Definitivi	Accertamenti	Differenza tra Accertamenti e stanziamenti definitivi	Indice di realizzazione Anno 2019	Indice di realizzazione Anno 2018
1	2	3	4	5=3+4	6	7=6-5	8=6/5*100	9
	<b>ENTRATE CORRENTI</b>	<b>241.057.100</b>	<b>0</b>	<b>241.057.100</b>	<b>238.530.026</b>	<b>2.527.074</b>	<b>99,0</b>	<b>100,2</b>
<b>1</b>	<b>ENTRATE DERIVANTI DA TRASFERIMENTI</b>	<b>236.881.600</b>	<b>0</b>	<b>236.881.600</b>	<b>234.624.344</b>	<b>2.257.256</b>	<b>99,0</b>	<b>100,0</b>
1.10	Trasferimenti da parte dello stato	231.881.600	0	231.881.600	230.881.600	1.000.000	99,6	100,0
1.40	Contributi da altri enti del settore pubblico, da enti internazionali e da privati	5.000.000	0	5.000.000	3.742.744	1.257.256	74,9	100,9
<b>2</b>	<b>ALTRE ENTRATE CORRENTI</b>	<b>4.175.500</b>	<b>0</b>	<b>4.175.500</b>	<b>3.905.682</b>	<b>269.818</b>	<b>93,5</b>	<b>108,9</b>
2.10	Entrate derivanti dalla vendita di beni e dalla prestazione di servizi	350.000	0	350.000	121.759	228.241	34,8	96,5
2.20	Redditi e proventi patrimoniali	5.500	0	5.500	1.317	4.183	23,9	6,2
2.30	Poste correttive e compensative di spese correnti	3.810.000	0	3.810.000	3.781.668	28.332	99,3	111,2
2.40	Entrate non classificate in altre voci	10.000	0	10.000	938	9.062	9,4	65,3
	<b>ENTRATE CONTO CAPITALE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO</b>	<b>241.057.100</b>	<b>0</b>	<b>241.057.100</b>	<b>238.530.026</b>	<b>2.527.074</b>	<b>99,0</b>	<b>100,2</b>
	<b>PARTITE DI GIRO</b>	<b>49.148.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>55.648.000</b>	<b>51.500.415</b>	<b>4.147.585</b>	<b>92,5</b>	<b>93,6</b>
	<b>TOTALE</b>	<b>290.205.100</b>	<b>6.500.000</b>	<b>296.705.100</b>	<b>290.030.441</b>	<b>6.674.659</b>	<b>97,8</b>	<b>96,9</b>

Il complesso dei trasferimenti statali, ha subito un incremento, passando da € 190.000.000 del 2018 a € 230.881.600 del 2019, compreso il trasferimento per la copertura delle attività censuarie (€ 46.881.600).

Le entrate proprie dell'Istituto, pari ad € 3.865.820 registrano un decremento rispetto allo scorso esercizio (€ 5.356.095). Esaminando la composizione della voce si evince un decremento delle entrate per contributi ricevuti da enti esterni per la realizzazione di progetti di ricerca (- € 1.283.214), delle entrate per contratti e convenzioni (- € 200.994), delle entrate per fornitura dati statistici (- € 4.373), delle entrate per proventi patrimoniali (- € 571), delle entrate per vendita di pubblicazioni (- € 214) e delle entrate per altri proventi (- € 909).

Le altre entrate correnti, relative alle poste correttive e compensative di spese, pari ad € 3.781.668 subiscono un incremento di € 44.975 rispetto allo scorso esercizio. Tra queste entrate figurano € 2.175.631 (€ 2.809.801 nel 2018) relative ai proventi da sanzioni amministrative che, a partire dal 2009, affluiscono in un apposito capitolo del Bilancio dell'Istituto (art. 3 comma 74 della legge n. 244 del 24 dicembre 2007 - finanziaria 2008 - che ha modificato il comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 322/1989 e ha stabilito che "I proventi delle sanzioni amministrative irrogate ai sensi dell'articolo 11 confluiscono in apposito capitolo del bilancio dell'Istat e sono destinati alla copertura degli oneri per le rilevazioni previste dal programma statistico nazionale").

Infine, per quanto riguarda le altre entrate non classificabili in altre voci, si rappresenta che esse sono pari ad € 938, registrando un decremento di € 5.596 rispetto all'anno precedente.

## CONTO CONSUNTIVO 2019

Tabella 40 – Accertamenti, variazione e relativa composizione. Anno 2018-2019. Valori in euro

TIPOLOGIE	ACCERTAMENTI		Variazione 2019/2018		Composizione % (a)	
	ANNO 2018	ANNO 2019	Assoluta	%	2018	2019
<b>1. Trasferimenti dallo Stato</b>	<b>190.000.000</b>	<b>230.881.600</b>	<b>40.881.600</b>	<b>21,5</b>	<b>95,4</b>	<b>96,8</b>
Ordinaria	185.000.000	184.000.000	-1.000.000	-0,5	92,9	77,1
Censimenti	5.000.000	46.881.600	41.881.600	-	2,5	19,7
<b>2 - Entrate proprie</b>	<b>5.356.093</b>	<b>3.865.820</b>	<b>-1.490.275</b>	<b>-27,8</b>	<b>2,7</b>	<b>1,6</b>
a) Contributi per la ricerca	5.025.958	3.742.744	-1.283.214	-25,5	2,5	1,6
b) Contratti e convenzioni	300.249	99.255	-200.994	-66,9	0,2	0,0
c) Vendita pubblicazioni	4.148	3.934	-214	-5,2	0,0	0,0
d) Fornitura dati	21.647	17.274	-4.373	-20,2	0,0	0,0
e) Altri proventi	2.205	1.296	-909	-41,2	0,0	0,0
f) Proventi patrimoniali	1.888	1.317	-571	-30,2	0,0	0,0
<b>3. Altre entrate (poste correttive e compensative)</b>	<b>3.736.693</b>	<b>3.781.668</b>	<b>44.975</b>	<b>1,2</b>	<b>1,9</b>	<b>1,6</b>
<b>4. Entrate non classificabili in altre voci</b>	<b>6.534</b>	<b>938</b>	<b>-5.596</b>	<b>-85,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>TOTALE AL NETTO DELLE PARTITE DI GIRO</b>	<b>199.099.320</b>	<b>238.530.026</b>	<b>39.430.704</b>	<b>19,8</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
<b>6. Partite di giro</b>	<b>46.280.643</b>	<b>51.500.415</b>	<b>5.219.772</b>	<b>11,3</b>		
<b>TOTALE GENERALE</b>	<b>245.379.963</b>	<b>290.030.441</b>	<b>44.650.478</b>	<b>18,2</b>		

(a) Sul totale al netto delle partite di giro